

## I ritardi nei pagamenti non sono causa di forza maggiore

I versamenti in ritardo da parte delle pubbliche amministrazioni non costituiscono causa di forza maggiore perchè, visti i tempi di pagamento degli enti istituzionali, non hanno il carattere dell'imprevedibilità. Sono queste le conclusioni della sentenza n. 2017 del 3 aprile 2019 della Ctr di Roma che ha rigettato l'appello del contribuente. L'art. 6, comma 5, del dlgs n. 472/1997 statuisce che: «non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore» che deve essere intesa come: «ogni forza del mondo esterno che determina in modo necessario e inevitabile il comportamento del soggetto. Si può ipotizzare un'interruzione delle comunicazioni, in conseguenza di eventi naturali, tale da impedire di raggiungere il luogo ove il pagamento può essere eseguito anche se, in casi del genere, come nel caso di sciopero che impedisca l'esecuzione dell'adempimento dovuto, la causa di forza maggiore viene di solito accertata con apposito decreto». (Circolare dell'Agenzia delle entrate n. 180 del 10 luglio 1998). La forza maggiore è un fattore eccezionale, imprevedibile e inevitabile che esula dal limite della prudenza e che non può essere prevista ne tanto meno contrastata. Nel caso in esame, il contribuente aveva richiesto alla Ctr di Roma di annullare la sentenza di primo grado in quanto l'omesso versamento, non effettuato dalla società, era dipeso dalla mancanza di liquidità dovuta ai ritardi nei pagamenti di crediti maturati nei confronti di alcune pubbliche amministrazioni. La Ctr di Roma, valutate le posizioni di entrambe le parti, ha richiamato il contenuto della sentenza n. 22153 del 2017 della Cassazione che ha ricordato come con la sentenza della Corte di Giustizia Ue C/314/06, al punto 24, sia stato specificato che «la nozione di forza maggiore, in materia tributaria e fiscale, comporta la sussistenza di un elemento oggettivo, relativo alle circostanze anormali ed estranee all'operatore, e di un elemento soggettivo, costituito dall'obbligo dell'interessato di premunirsi contro le conseguenze dell'evento anormale, adottando misure appropriate senza incorrere in sacrifici eccessivi. È stato altresì evidenziato che la nozione di forza maggiore non si limita all'impossibilità assoluta, ma deve essere intesa nel senso di circostanze anormali e imprevedibili, le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate malgrado l'adozione di tutte le precauzioni del caso. E che, pertanto, sotto il profilo naturalistico, la forza maggiore si atteggia come una causa esterna che obbliga la persona a comportarsi in modo difforme da quanto voluto, di talchè essa va configurata, relativamente alla sua natura giuridica, come una esimente poichè il soggetto passivo è costretto a commettere la violazione a causa di un evento impreveduto, imprevedibile ed irresistibile, non imputabile ad esso contribuente, nonostante tutte le cautele adottate.

Giuseppe D'Amico

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stampa è da intendersi per uso privato

